



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA - VIA ESCURIALES, 34 – 95041 CALTAGIRONE (CT) – tel 3204393446-fax 093358631  
sito internet: [www.silpol.it](http://www.silpol.it) email: [silpol.poliziale@pec.it](mailto:silpol.poliziale@pec.it); [silpol@silpol.it](mailto:silpol@silpol.it)

### **DISEGNO DI LEGGE GOVERNO MUSUMECI: ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.**

#### **PRIME OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO.**

*Dopo una serie di incontri avuti con tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nella riforma della L.R. n.17/90, il 26 giugno u.s., il Presidente della Regione Siciliana, onorevole Nello Musumeci nel corso di un incontro tenutosi a Palermo, presso la Presidenza, ebbe a presentare il DDL di iniziativa governativa di riforma della legge n.17/90 chiedendo alle delegazioni sindacali presenti di proporre, in quella stessa sede o a stretto giro di posta, eventuali contributi per il miglioramento del testo al fine della massima condivisione.*

*La delegazione di questa O.S., guidata dallo scrivente, non si era fatta trovare impreparata e già in quella sede, nel corso dello stesso incontro, ha presentato una serie di proposte di emendamenti da apportare al disegno di legge stesso nello spirito di una fattiva e fruttuosa collaborazione e così come elaborati dalla stessa Segreteria Regionale.*

*Come già è stato anticipato allo stesso Presidente Musumeci, si è evidenziato come le proposte nascessero e si fondassero su alcuni principi cardine che questa O.S. ritiene fondamentali, ineludibili ed insopprimibili alla luce del quadro normativo generale in materia di Polizia Locale, ordine e sicurezza pubblica e relative politiche integrate, come già a suo tempo illustrate allo stesso Presidente Musumeci nell'incontro del 27 febbraio u.s.*

*Infatti, la proposta elaborata dalla scrivente O.S. era, ed è, ispirata ai seguenti principi:*

- *La Polizia Locale Siciliana è quella delineata dalla normativa statale e regionale vigenti così come integrata e definita anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi ed affermata nel corso dell'ultimo trentennio. Nessun passo indietro ma neanche fughe in avanti, voli pindarici e tentazioni di ricerca di competenze ulteriori rispetto a quelle già attribuite o, peggio ancora, derive emulative delle Forze di Polizia dello Stato;*
- *La Regione Sicilia deve avere, ed ha, un ruolo centrale in materia di Polizia Locale ed anche di ordine e sicurezza pubblica così come previsto non soltanto dalla legge n.65/86 ma anche dall'art. 31 dello Statuto regionale, norma costituzionale sino ad oggi mai applicata e/o richiamata. La Regione Sicilia deve recuperare ed affermare questa centralità per essere non soltanto parte attiva ma anche protagonista primaria nelle politiche di sicurezza integrata con la altre istituzioni statali e nella valorizzazione e rivalutazione della Polizia Locale Siciliana;*
- *Necessario corollario è l'affermazione della chiara delimitazione degli ambiti di competenza ed operatività della Polizia Locale Siciliana anche rispetto alle altre Forze di Polizia dello Stato presenti nel territorio;*
- *La gestione centralizzata delle assunzioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale della Sicilia che risponda soltanto alle logiche dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione della Regione e degli altri enti territoriali, e della meritocrazia, e sia di garanzia di rispondenza esclusiva alla logica della pubblica funzione da esercitare e*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

*del servizio da prestare alle comunità locali. In un tale contesto assume primaria rilevanza la qualità delle competenze impiegate per garantire una formazione ed un aggiornamento di livello culturale e professionale elevato anche delegandolo a scuole di grado universitario, accademie e scuole pubbliche o soggette alla vigilanza ed al controllo pubblico;*

- *La vigilanza sulle politiche assunzionali degli enti territoriali siciliani per la ricaduta che queste possono avere sugli organici dei Corpi e Servizi di Polizia Locale ed il loro coordinamento a livello regionale attraverso la promozione e la gestione di corsi - concorsi unici regionali per l'avviamento dei candidati vincitori e/o idonei a successivi corsi di formazione soltanto al termine dei quali verranno immessi in servizio presso gli enti di destinazione;*
- *Conferma ed istituzionalizzazione di una indennità di polizia locale mediante la creazione nel bilancio della Regione di un fondo fisso per il miglioramento dei servizi di polizia locale in modo da sottrarne alla discrezionalità, se non addirittura arbitrio, delle amministrazioni locali l'erogazione al personale di polizia locale. Ciò in relazione anche alle aumentate prestazioni aggiuntive oggi richieste alla Polizia Locale soprattutto nelle politiche di sicurezza integrata che coinvolgono in prima persona i sindaci quali attori principali e protagonisti primari della sicurezza dei comuni amministrati come affermato anche dal D.L. n.14/2017 e s.m.i.*

*Su questa, superiore e necessaria, premessa la Segreteria Regionale ebbe a rappresentare le seguenti osservazioni e/o proposte di emendamento alla bozza originaria:*

- *All'art. 4, comma 3, terzo alinea: sostituire l'espressione "due ufficiali di polizia locale" nell'espressione: "un ufficiale ed un agente di polizia locale...." (garantire rappresentanza anche agli agenti);*
- *All'art. 4, comma 5,,: dopo la parola "categoria" cassare l'espressione maggiormente rappresentative" o esplicitare meglio che la rappresentatività va intesa nell'ambito della categoria polizia locale;*
- *Art. 12: rivedere la norma sulla collaborazione degli enti del Terzo Settore ;*
- *Art.14: al comma 3, lett.d. dopo la espressione "comandante del corpo" cassare l'espressione: "..e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con la qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente", in quanto nell'uno o nell'altro caso sarebbe ricompreso tra le figure di cui ai precedenti punti b. e c. In ogni caso l'articolazione delle figure non sarebbe rispondente all'attuale formulazione dell'art. 7 della l. 65/1986.*
- *All'art.17, comma 3,,: da rivedere alla luce delle richiesta cassazione dell'intero art. 12 del disegno di legge o in relazione alla sua diversa formulazione;*
- *All'art. 19, comma 2,,: riformulare il comma secondo uno dei seguenti contenuti:*
  1. *"La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base della corrispondente copertura finanziaria, agli enti locali i quali hanno l'obbligo di deliberare un piano di miglioramento dei servizi che preveda anche iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana e la cui erogazione finale avviene previa verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi".*
  2. *OPPURE: "Con decreto del Presidente la Regione delibera con cadenza triennale (o quinquennale) un Piano Regionale Unico di Miglioramento dei Servizi di Polizia Locale che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto e dalla presente*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

*legge, oltre che attività in materia di polizia locale, preveda anche iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. La adesione e partecipazione al predetto Piano è obbligatoria per gli enti locali i quali devono uniformarsi pur nel rispetto delle esigenze e peculiarità locali che possono costituire parte integrante del predetto Piano previo parere del Comitato Tecnico Regionale. L'adesione avviene con deliberazione della Giunta ed è finanziata con apposito contributo la cui erogazione finale avviene previa verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi”.*

*Tuttavia, a quasi un mese esatto da quell'incontro, il 18 luglio 2019, la Giunta regionale, presieduta dall'on.le Nello Musumeci, con la Deliberazione n.263 a tutti ben nota, ha esitato ed approvato il Disegno di Legge “ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE” nel testo poi pubblicato ed acquisito da questa Segreteria Regionale.*

*Nel dare una prima sommaria lettura dello stesso DDL è saltato subito all'occhio di questa Segreteria Regionale che “la montagna ha partorito il solito, ennesimo, topolino” dal momento che l'immaginifico sforzo che il Presidente Musumeci aveva dato l'impressione, negli incontri precedenti, di volere fare e di avere fatto, alla fine non ha prodotto il risultato sperato ed aspettato dalla Polizia Locale Siciliana che, per certi versi, e lo spiegherò più avanti, ne esce addirittura fortemente ridimensionata non soltanto nelle legittime aspettative di una riforma organica, coerente ed al passo con i tempi, in cui la Regione Sicilia afferma il suo ruolo primario e la sua centralità nel governo delle politiche di sicurezza così come costituzionalmente garantito (art. 31 dello Statuto) ed in materia di polizia locale; ma anche sul piano della dignità professionale e del ruolo della stessa chiamata com'è a dialogare ed operare con altri soggetti terzi non istituzionali (associazioni di volontariato, istituti privati di vigilanza) che nulla a che fare hanno con la funzione di polizia locale prima ancora che con la Polizia Locale stessa pur nel rispetto della loro natura ed attività.*

*Ed è sulla base di tali preliminari riflessioni che intendo sottoporre a questo Comitato Direttivo Regionale, ai nostri iscritti ed tutti gli operatori di Polizia Locale della Sicilia alcune brevi riflessioni ed osservazioni sull'articolato del citato DDL nella speranza di potere contribuire ad aprire una seria analisi ed un dibattito costruttivi, ed elaborare ed offrire ulteriori contributi e proposte nell'esclusivo interesse della Polizia Locale Siciliana.*

### **ART.3: STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO.**

*Non si comprende la ragione della istituzione di questo organismo intermedio di gestione delle competenze della Regione in materia di Polizia Locale dal momento che esistono già l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ed il Dipartimento delle autonomie Locali da una lato, ed è prevista la istituzione del Comitato Regionale per la Polizia Locale dall'altro.*

*Non ne viene neanche definita la struttura organizzativa, la composizione ed i rapporti con gli altri predetti organismi.*

### **ART.4: COMITATO REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE.**

*Già nella composizione saltano all'occhio:*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

- a) *Il numero eccessivamente alto di componenti che non gioverà sicuramente al funzionamento ed alla efficienza del Comitato. Probabilmente si tratta di una scelta politica eccessivamente pluralistica;*
- b) *una apparente duplicazione di rappresentanza per i Comandanti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi. Infatti, al comma 3) al secondo alinea ( “I Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni capoluogo, delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi”) ed al quinto alinea ( “tre/cinque comandanti di Città Metropolitane e Liberi Consorzi”) praticamente vengono menzionati gli stessi soggetti come rappresentanti e come rappresentati;*
- c) *tra i rappresentanti di cui al quinto alinea si parla solamente di due Ufficiali di Polizia Locale con incarico di P.O. discriminando coloro che non sono titolari di P.O. da un lato, e non prevedendo, dall'altro, alcun rappresentante degli operatori così come avevamo, invece, richiesto in sede di incontro del 26 giugno 2019;*
- d) *All'art. 4, comma 5,: in sede di incontro del 26 giugno 2019 avevamo richiesto, dopo la parola “categoria”, di cassare l'espressione “maggiormente rappresentative” o esplicitare meglio che la rappresentatività andava intesa nell'ambito della categoria polizia locale. Nulla di tutto ciò. Rappresentanza e considerazione per le Organizzazioni Sindacali di categoria uguale a zero. A chi giova? Ancora una volta è evidente la mancanza di attenzione della Regione nei confronti della categoria che certamente non si sente e non è rappresentata dai sindacati che sono rappresentativi soltanto per legge.*

### ART.5: COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

*Buona l'idea ma a vantaggio sicuramente dei piccoli Comuni che non si troveranno isolati e senza risorse nell'espletamento dei loro compiti.*

*Ancora una volta si apre la strada alla integrazione ed al soccorso ai Comuni disastri per far sì che possano, comunque, adempiere ai loro compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica senza interessare, intaccare e coinvolgere le forze di polizia dello Stato presenti sul territorio.*

*Buona l'idea del coordinamento su base provinciale e degli incontri per uniformità del modus operandi e della modulistica, così come quella della competenza ad avanzare proposte al Comitato Regionale.*

### ART.6: FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE.

*Bene il sistema permanente di formazione a carico della Regione con interventi formativi che però, essendo contingentati nel numero e nella spesa (€50.000,00 l'anno di disponibilità finanziaria) rischiano di rivelarsi pochi nel numero ed insufficienti e poco generalisti nei contenuti soprattutto in sede di prima formazione.*

*Bene anche l'obbligatorietà della formazione e del permanente aggiornamento professionale per la Polizia Locale anche in fase di reclutamento.*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

*Finalmente un vero e proprio Albo Docenti dei quali tuttavia non si conoscono ancora criteri di selezione ed iscrizione e requisiti culturali e professionali. Vedremo in divenire quale sarà l'approdo concreto.*

*Bene la collaborazione con gli enti di alta specializzazione (sperando che poi, nella pratica, non si finisca con il coinvolgere, ed affidare quasi esclusivamente, alle associazioni professionali o pseudo tali, la formazione e l'aggiornamento del personale di Polizia Locale) e le istituzioni universitarie.*

### **ART.7: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

*Accolta la nostra proposta del Corso Concorso Unico regionale per il reclutamento del personale di Polizia Locale. Bene il ricorso anche al FORMEZ per la gestione e l'espletamento della procedura. La Regione prevede anche la copertura finanziaria di tale attività con lo stanziamento di €50.000,00 nel bilancio regionale (L'intenzione è seria?).*

*La vigilanza sulle politiche assunzionali degli enti territoriali siciliani per la ricaduta che queste possono avere sugli organici dei Corpi e Servizi di Polizia Locale ed il loro coordinamento a livello regionale attraverso la promozione e la gestione di corsi concorsi unici regionali potrebbe essere un primo segno tangibile del salto di qualità che si chiede alla Regione in materia di Polizia Locale.*

### **CAPO III: PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI POLIZIA LOCALE.**

#### **ART.9: COMPITI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI.**

*Al comma 1, lett.c), si legge di politiche di formazione in materia di sicurezza urbana oltre che per operatori pubblici (espressione purtroppo molto generica...) anche "...del privato sociale e del volontariato...": in che misura e secondo quale logica si coinvolgono nella sicurezza urbana questi soggetti? Forse la risposta è alla successiva lett.d) e, comunque, si tratta di una mera enunciazione di principio sterile se poi non è prevista alcuna copertura finanziaria dei relativi oneri che rimangono a carico dei soli enti locali interessati.*

#### **ART.10: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.**

*Nel presente articolo si affermano i compiti direttivi della Regione Sicilia già con la regolamentazione degli ambiti territoriali per la gestione associata ottimale nonché per la promozione dei protocolli operativi per l'impiego del personale oltre che dei criteri per la gestione associata.*

*ATTENZIONE!!!!: alla lettera c) del comma 2 si legge di promozione di gestione associata di alcune soltanto delle funzioni in materia ambientale – urbanistica – edilizia anche per singole esigenze emergenziali: valgono le stesse considerazioni fatte per il precedente articolo 5.*

#### **ART.11: PROMOZIONE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA URBANA.**

##### **I c.d. PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA.**

*Innanzitutto occorre sottolineare come entrino in pianta stabile, come voce esplicita, del Piano di Miglioramento dei Servizi i Protocolli per la Sicurezza in tal modo dando la*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

*possibilità soprattutto ai Servizi con meno disponibilità finanziaria di potere retribuire economicamente gli operatori impiegati garantendo, al contempo, la disponibilità di personale per la loro esecuzione ed attuazione.*

*Bene la previsione del riconoscimento di premi ai Comuni seppur con i dubbi di cui sopra.*

*Bisogna, ancora, fare attenzione al coinvolgimento “dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana”. Il riferimento è senza dubbio alle Associazioni di Volontariato ed alle Guardie Particolari Giurate di cui ai successivi articoli 13 e 14: sono soggetti, i primi, non dotati di alcuna funzione, competenza, organizzazione e mezzi, in tema di sicurezza urbana (più in generale di funzioni di polizia se non secondo provvedimenti contingenti di convenienza statale come, ad es. per le guardie zoofile e venatorie, ecc.); i secondi, coinvolti da privati nella sicurezza privata (tutela del patrimonio privato e pubblico, sicurezza dei singoli, ecc.) anche con limitate funzioni e qualità riconosciute soltanto nei rispettivi decreti prefettizi di nomina.*

### ART.12: PRESID DECENTRATI DI POLIZIA LOCALE.

*Si tratta delle vecchie e poco riuscite Circostrizioni di Polizia Municipale.*

*Viene delineata la figura dell'agente di prossimità: compiti e funzioni di collegamento con l'ente locale ed una migliore capacità di ascolto ed intervento del Comune sul proprio territorio: mi ricorda la famosa “funzione di assistenza sociale” che hanno sempre voluto affibbiarci e che ci appartiene non per definizione ma soltanto come uno dei tanti risvolti del nostro servizio.*

*Mi sembra eccessivo e fuorviante ed anche irrispettoso nei nostri confronti consacrarla in un testo di legge. Mahhhh?*

### ART.13 PERSONALE VOLONTARIO.

*Collaborazione con organizzazioni di volontariato per realizzare una presenza attiva sul territorio AGGIUNTIVA, SUSSIDIARIA e NON SOSTITUTIVA rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale.*

*Si permea di finalità sociale, di sicurezza, legalità, ambiente, inclusione sociale, ecc. una semplice scelta di fondo: la sicurezza urbana in Sicilia, più che in altri posti, è di esclusiva (o quasi) della Polizia Locale e, per questo, legittimiamo anche la presenza di altri soggetti che polizia locale non sono piuttosto che provvedere al turn over ormai non più differibile o, peggio ancora, scomodare le forze di polizia dello Stato. E questo vale, ancor di più, per i piccoli comuni dove la situazione è drammatica.*

### ART.14: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA.

*Basti ciò che ho evidenziato già per il precedente art. 11. Siamo ormai alla frutta: si sta dicendo ai sindaci che sono autorizzati per legge, non potendo e/o non volendo fare nuove assunzioni, anche a tempo determinato, di potersi costituire, di fatto, una polizia privata comunale parallela rispetto alla polizia locale, da potere gestire in maniera autonoma seppur in servizi di “sicurezza complementare”, contenitore nel quale può entrare tutto ed il*



# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

*contrario di tutto perchè, nella migliore delle ipotesi ci si troverà accanto la nostra guardia del corpo (garantirà la nostra incolumità?), attività alla quale le guardie particolari giurate sono istituzionalmente preposte; ma nella peggiore potranno essere impiegate in autonomia operativa, un po' come avviene oggi con gli ausiliari del traffico. Finiremo con il fare da paravento e da titolari delle responsabilità connesse all'attività da questi svolta in nome della dipendenza funzionale e dei protocolli con le Prefetture.*

*Avevamo bisogno di questo?*

### **CAPO IV: FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA LOCALE. PROFILI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI.**

#### **ART.15: FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.**

*Al comma 3, la lett. l) e la successiva lett. n) sono un duplicato che sarà sfuggito all'estensore.*

*Da evidenziare la esplicita codificazione del principio di collaborazione fra la polizia locale e le forze di polizia presenti nello stesso territorio e la non sovrapposizione delle funzioni. Non cambia nulla!*

#### **ART.16: FIGURE ED ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE.**

*Il primato del regolamento comunale: non si chiama più “..del Servizio di Polizia Locale”?*

*Classificazione degli addetti: e relative mansioni: che cosa significa?*

*La competenza dell'ente locale in base alla dimensione del servizio e a reali esigenze operative: è una zona grigia in cui, ancora una volta, può entrare tutto ed il contrario di tutto. Le figure e le mansioni sono quelle definite dalla legge n.65/1986 e dalla contrattazione collettiva nazionale: come le conciliamo con l'attribuzione all'ente locale di una tale competenza? Autonomia o arbitrio: il confine è sottile così come sono dietro l'angolo mancanza di coerenza ed univocità nelle scelte dei singoli e diversi enti. Sono i pericoli maggiori che potrebbero profilarsi all'orizzonte. Si veda anche il comma 3) che rimetterebbe le cose a posto se non fosse per quel “di norma” sull'articolazione delle figure professionali. L'esperienza fatta ci dimostra che così non è stato. “Di norma” potrebbe significare che viene lasciato spazio di manovra ed una certa autonomia agli enti di introdurre altre figure intermedie tra quelle indicate esplicitamente, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.*

#### **ART.17: COMANDANTE E RESPONSABILE DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.**

*Manca una norma esplicita che proibisca la possibilità di nomina dei Comandanti e Responsabili di Servizio al di fuori della Polizia Locale. Nel successivo*

#### **ART.18 : ELENCO DEI COMANDANTI DEL CORPO E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE,**

*viene soltanto riconosciuta la FACOLTA' degli enti di scelta nella nomina attingendo all'Elenco regionale unico di nuova e prossima istituzione.*

*Praticamente non cambia nulla: sarà sempre e soltanto la politica a gestire.*



# S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

## **ART.19: ASSEGNAZIONE, COMANDO E DISTACCO.**

*Nessuna novità.*

## **ART.20: DIVISE E GRADI. SEGNI DISTINTIVI DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE.**

*Novità: la dotazione minima in rapporto alle dimensioni dell'ente, della dotazione organica, dei servizi e dell'attività svolta. Sarà obbligatoria per tutti gli enti o potranno tranquillamente derogarvi?*

*Al comma 3), se solo ve ne era bisogno, abbiamo un indiretto riconoscimento dell'importanza e del ruolo delle associazioni di volontariato e degli istituti di vigilanza privata.*

## **ART.21: DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.**

*Nulla.*

## **ART.22: FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.**

**Comma 1):** *Bene il ripristino esplicito della voce (capitolo no?) Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia locale nel bilancio regionale. Ciò significherebbe anche il ripristino del vincolo di destinazione (il condizionale è d'obbligo!).*

**Comma 2):** *Contributo della Regione agli enti locali sulla base di Piano di Miglioramento (non si capisce se sia ancora obbligatorio o meno), non più triennale ma annuale, deliberato direttamente dalla Giunta Municipale (si evitano le lungaggini dei lavori consiliari ma l'organo politico di amministrazione ne diventa il dominus assoluto...) e legato direttamente alle iniziative di promozione della sicurezza integrata ed urbana. Si veda anche quanto detto a proposito del precedente articolo 11.*

*Non si prevedono più requisiti ed esclusioni per gli operatori.*

*Manca comunque una norma che obblighi gli enti locali a contribuire in maniera sensibile e sostanziosa al finanziamento ed alla copertura finanziaria del piano stesso (vista l'esiguità del contributo regionale peraltro da dividere fra tutti gli enti che deliberino il Piano stesso).*

**Comma 3):** *Bene la Previsione di misure premianti per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale.*

## **CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE.**

### **ART.23: GIORNATA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE.**

*Bene la celebrazione di una giornata dedicata alla Polizia Locale, così come la rotazione annuale in uno dei liberi consorzi.*

*Bene anche la previsione di conferimento di riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.*





# S.I.L.Po.L.

## Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

### **ART.24: ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI.**

***Comma 2: Obbligo per gli enti locali di adeguare i rispettivi regolamenti di Polizia Locale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.***

### **ART.25: DISPOSIZIONI FINANZIARIE.**

***Disponibilità finanziaria per il 2020 estremamente irrisoria per quanto riguarda il Fondo ex art. 22: €. 1.000.000,00 comporterà un sicuro abbassamento del valore economico dei Piani. Inoltre, ciò comporterà la necessità di un concorso tra i Piani stessi, una graduatoria e, cosa più rilevante, finirà con l'escludere sicuramente dal beneficio economico il personale di Polizia Locale dei piccoli Comuni e di quelli che, comunque, versano in condizioni pessime non soltanto sotto il profilo della dotazione organica, dell'attività, della dotazione di mezzi e strumenti ma anche in deficit strutturale o, più semplicemente amministrativo e finanziario. QUALE FUTURO?***

### **ART.26: ABROGAZIONI.**

***Per tutto quanto non previsto nel DDL, le norme contenute nella L.R. n.17/1990 sono abrogate.***

***Consapevole del fatto che queste riflessioni non sono esaustive e che occorre approfondire ulteriormente, e con il contributo di tutti, le problematiche sopra evidenziate affrontandole anche con i soggetti istituzionalmente interessati, ritengo, comunque, che siano una buona base di partenza e lo spunto per sollecitare il dibattito ed il contributo di tutti nell'ottica di pervenire ad una riforma che, oltre che essere organica ed al passo dei tempi e delle sfide che oggi già affrontiamo, e di quelle che ancora dovremo affrontare, sancisca finalmente il ruolo centrale ed insostituibile della Polizia Locale Siciliana, le riconosca dignità professionale e posizione paritaria rispetto alle forze di polizia dello Stato valorizzandone personale, attività, competenza e prestigio.***

***Il Segretario Regionale  
Dott. Massimo Mastrosimone***



# S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

**ELENCO DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DA EMANARSI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA L.R. N.17/1990.**

- 1) **NOMINA DELLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO: ART. 3;**
- 2) **NOMINA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE. EVENTUALE E NECESSARIO REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL COMITATO: ART. 4;**
- 3) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE DI DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE: ART. 6;**
- 4) **DECRETO ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DI DISCIPLINA DEL CORSO CONCORSO UNICO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE: ART. 7;**
- 5) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: ART.10;**
- 6) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE DI ADOZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA POLIZIA LOCALE: ART.16, COMMA 4;**
- 7) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE DI DISCIPLINA DEI CONTENUTI MINIMI DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE: ART.16, COMMA 7;**
- 8) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE DI DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI COMANDANTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ART.18, COMMA 4;**
- 9) **DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE DI DISCIPLINA DEI DELLE DIVIESE, GRADI, SEGNI DISTINTIVI DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI DELLA POLIZIA LOCALE: ART.20;**
- 10) **REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA. DOVRA' ESSERE EMANATO UN NUOVO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO?**